



FURTO o FURTO - INCENDIO

Contratto di Assicurazione Furto o Furto - Incendio

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Assicurazione a Valore intero

L'assicurazione che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 5.7 "Assicurazione parziale", allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Assicurazione a Primo rischio assoluto

L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 5.7 "Assicurazione parziale".

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.



■ FURTO O FURTO - INCENDIO

■ Condizioni di Assicurazione

Documento aggiornato a Gennaio 2019



 INDICE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

ALTRE NORME COMUNI _____ pag. 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO _____ pag. 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E GARANZIE ACCESSORI _____ pag. 5

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI _____ pag. 6



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'Art. 5.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle "Norme che regolano i Sinistri".

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, rimborsando al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Art. 1.11 Estinzione anticipata - Clausola di portabilità per i contratti vincolati *(valida solo in caso di contratto di connesso a mutuo/contratto di finanziamento)*

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, ***depurato delle imposte governative.***

In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.



ALTRE NORME COMUNI**Art. 2.1 Titolarità dei diritti nascenti in polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata solo se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) *causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o di sabotaggio;*
- b) *causati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;*
- c) *verificatisi in occasione di trombe ed uragani purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- d) *verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- e) *agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni causati od agevolati con dolo o colpa grave:*
 - *da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;*
 - *da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
 - *da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;*
- f) *causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.*

Art. 3.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art. 3.4 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno dieci giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'Art. 1.5 "Aggravamento del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI**Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza:

- 1) i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
 - a) direttamente causati da:
 - incendio;
 - fulmine;
 - esplosione o scoppio *non causati da ordigni esplosivi*;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
 - b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- 2) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 4.2 Esclusioni**1) Sono esclusi i danni:**

- a) *causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;*
- b) *causati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;*
- c) *causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;*
- e) *causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- f) *causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;*
- g) *di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- h) *alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- i) *di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- l) *subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- m) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

2) L'assicurazione non comprende:

- a) *monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, di qualsiasi carta rappresentante un valore;*
- b) *archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;*
- c) *apparecchiature elettroniche;*
- d) *schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;*
- e) *modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;*
- f) *quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.*

3) Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI*Sinistri relativi a tutte le assicurazioni***Art. 5.1 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, *il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 5.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; se trattasi di incendio le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;*
- b) *darne avviso all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.*

L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) *fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) *conservare le cose non rubate o salvate, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose rubate distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

In particolare, relativamente all'assicurazione "Furto", il Contraente o l'Assicurato deve:

- f) *fornire alla Società, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro;*
- g) *adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;*
- h) *nel caso siano sottratti titoli di credito, farne denuncia anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.*

Le spese di cui alle lettere g) e h) sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dall'art. 1914 del codice civile.

Art. 5.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) *direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;*
- b) *fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.



Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate, distrutte e non distrutte);
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 5.4 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.6 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito si conviene che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;***
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;***
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che ***l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'azione cambiaria.***

Art. 5.7 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme degli Artt. 5.10 "Determinazione dell'ammontare del danno" e 5.13 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, ***la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.***

Art. 5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.2 "Esclusioni" lettera e) delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto" e 4.2 "Esclusioni" punto 1) lettere d) ed e) delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".

Art. 5.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sinistri relativi all'assicurazione "Furto"

Art. 5.10 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di eventuali pregiudizi.



Art. 5.11 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 5.12 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Sinistri relativi all'assicurazione "Incendio e Rischi Accessori"**Art. 5.13 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Macchinario, attrezzatura, arredamento:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) **Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i **fabbricati:** applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per **macchinario, attrezzature, arredamento e merci** (punti 2 e 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Esercizio.

